

CHIARIMENTI

Alla luce delle richieste pervenute agli uffici si riportano di seguito alcune precisazioni relative alle prescrizioni del bando di gara.

OBBLIGO DI SOPRALLUOGO (punto 6. del bando di gara)

E' ammesso il sopralluogo da parte del procuratore, anche se non dipendente, nell'ipotesi in cui la relativa procura gli attribuisca i poteri di legale rappresentanza della società.

REQUISITI DI QUALIFICAZIONE (pag. 1 del bando di gara)

A seguito dell'annullamento degli artt. 109, comma 2, e 107, comma 2, del D.P.R. n° 207/2010 disposto dal Consiglio di Stato col parere n° 3014 del 26/6/2013, la qualificazione richiesta per la partecipazione alla gara è la categoria OG1, classifica II.

Più avanti sono state altresì specificate le singole lavorazioni di cui si compone l'appalto ed i relativi importi.

Con riferimento alla categoria OG12 è stato precisato che le relative lavorazioni sono scorporabili e subappaltabili.

*Ciò non è in contrasto con quanto disposto dall'art. 92 comma 1, del D.P.R. 5/10/2010 n° 207, di seguito riportato: **“Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.”***

Pertanto il possesso della categoria OG1, classifica II, è riferito ad impresa singola che non ha i requisiti di cui alla categoria OG12. Restano comunque ferme le ulteriori modalità di partecipazione di cui al richiamato art. 92.